



INDICAZIONI OPERATIVE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026

AFFISSIONI

La propaganda elettorale, a mezzo di affissione di manifesti, stampati, giornali murali o di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Sussiste il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L.n. 212/56 come modificata dalla L.n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004).

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

La campagna elettorale dovrà svolgersi nel rispetto delle regole del corretto confronto democratico con reciproca tolleranza, evitando intemperanze verbali ed espressioni offensive, nonché disturbi e danneggiamenti ai mezzi di propaganda consentiti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali. Le manifestazioni elettorali dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa disciplinante l'attività di propaganda elettorale. Nell'esercizio delle attività connesse alla campagna elettorale dovrà essere garantita la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico, monumentale e artistico e del decoro urbano in genere.

I comizi dovranno:

- garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini;
- non intralciare la circolazione veicolare e pedonale e assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza;
- rispettare eventuali indicazioni delle Forze dell'Ordine e del personale comunale;
- utilizzare impianti di amplificazione sonora in modo compatibile con la quiete pubblica;
- installare eventuali strutture in condizioni di sicurezza e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'iniziativa;
- mantenere comportamenti improntati al rispetto reciproco e alla civile convivenza.

Gli organizzatori sono responsabili del corretto svolgimento delle manifestazioni.

Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, e quindi da venerdì 24 aprile 2026, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore, ai sensi dell'art. 7,



primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130. Dal medesimo giorno sono vietate le seguenti forme di propaganda:

➤ È vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti).

➤ È vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. È vietata la propaganda elettorale luminosa mobile.

➤ È vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.

➤ È vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. Detta esposizione è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti Point elettorali. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1, comma 4, legge n. 212/1956, consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. Tuttavia, al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano ingiustificatamente moltiplicate l'affissione prevista all'art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi.

➤ È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo. Rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro).

➤ E' da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

È consentita ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Si evidenzia che allorché la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie un'illegitima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita.

E', pertanto, da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica e situazioni similari). Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi (mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).

Dovranno rigorosamente essere osservate le seguenti condizioni nel dare annuncio al pubblico di comizi a mezzo di altoparlanti su autovetture circolanti, dalle sedi dei partiti e dei movimenti politici o nella stessa piazza dove si tiene il comizio:



- L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi o le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati, relativamente agli orari anzidetti (art. 7 legge 130/75). Tale forma di propaganda è soggetta alla preventiva autorizzazione del Sindaco/Commissario del Comune.
- Effettuare le comunicazioni stesse a volume ridotto in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed agli oratori che eventualmente tenessero nelle immediate vicinanze.

Nei Comuni ove vi sono più piazze è opportuno, ove possibile, che i comizi non siano indetti in quelle prospicienti a chiese o ad altri luoghi di culto (nelle ore in cui hanno luogo le consuete funzioni religiose). È parimenti opportuno che non siano indetti comizi in piazze antistanti alle scuole durante le ore di attività didattica, piazze prospicienti a caserme, case di cura, ospedali, collegi e convitti, nelle adiacenze del cimitero, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico, appositamente segnalato dalle FF.OO e dalla Polizia Locale, e, nelle ore antimeridiane, nelle piazze e vie adibite a mercati. Non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini. I balconi e le finestre dei palazzi municipali non potranno essere utilizzati per tenere comizi o svolgere altre forme di propaganda. Nei Comuni dove esiste una sola piazza e in cui è anche antistante una chiesa o un luogo di culto, è opportuno che non siano tenuti comizi durante le celebrazioni delle principali funzioni religiose.

Dovranno evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti.

Nella piazza principale dell'Amministrazione Comunale sarà reso disponibile il palco necessario per la tenuta del comizio elettorale.

I comizi nella piazza principale avranno la durata di un'ora e mezza più dieci minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori; per i comizi di chiusura della campagna elettorale (giovedì 21 e venerdì 22 maggio), al fine di consentirne lo svolgimento a tutte le parti politiche coinvolte nelle consultazioni elettorali, è prevista una durata massima di un'ora più dieci minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori.

Fra un comizio e l'altro, da tenersi nella stessa piazza, è opportuno che sia osservato un congruo intervallo non inferiore a 30 minuti.

In ogni caso l'ora di conclusione dei comizi dovrà essere stabilita in modo da non arrecare disturbo, soprattutto nelle ore serali.

I comizi elettorali, nei giorni feriali, potranno essere svolti dalle ore 10,00 alle ore 13,00, e dalle ore 17,00 e alle ore 23,00. Nei giorni di sabato e festivi, nonché nel penultimo e ultimo giorno di campagna elettorale, si potranno effettuare tra le ore 10,00 e le ore 24,00.

E' vietato recare disturbo ai comizi. Pertanto, nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata, nel luogo dove esso avviene, l'installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai partecipanti di volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione; non è ugualmente consentito il transito di



mezzi mobili, mezzi motorizzati o comunque in movimento annunciati ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o località dove sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale; nel caso in cui il transito sia inevitabile per necessità di circolazione stradale, ecc..., le persone sui mezzi mobili in movimento sospendono gli annunci per tutto il tempo necessario a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso. Non è parimenti ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici.

È opportuno che i partiti/promotori ed i movimenti politici che partecipano alla propaganda elettorale non consentano contraddittori onde non creare turbamenti di orario nel normale e preordinato susseguirsi dei comizi. Durante la campagna elettorale non sono ammessi cortei, anche motorizzati, né fiaccolate con o senza bandiere, emblemi, gagliardetti ecc. o parate in genere. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlante, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati (par. 25 della circolare del Ministero dell'Interno n. 1943 del 1980).

Il calendario dei comizi sarà trasmesso dal Comune, appena possibile, ai locali Comandi dell'Arma dei Carabinieri per i servizi di competenza.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 23 a lunedì 25 maggio 2026, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

MODALITÀ DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER I COMIZI

Per evitare che più partiti programmino contemporaneamente nella medesima località, giorno ed ora, comizi ed altre manifestazioni elettorali, pur non essendo espressamente previsto dalla legge e fermo restando quanto deliberato in materia dai competenti comuni, si ritiene utile che gli organizzatori presentino, in duplice copia, apposita richiesta al Sindaco/Commissario del Comune interessato al fine di ottenere l'autorizzazione all'uso degli spazi pubblici (piazze, ecc.).

Le domande dovranno indirizzate al Sindaco/Commissario ed essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico o inviate alla casella di posta certificata del comune esclusivamente tramite caselle di posta elettronica certificata: protocollo.buonvicino@asmepec.it.

Nel caso di presentazione all'Ufficio Protocollo faranno fede la data e l'ora di protocollazione.



Nel caso di presentazione tramite posta certificata faranno fede la data e l'ora di consegna/ricezione nel sistema informatico.

È opportuno che la richiesta all'autorità comunale della disponibilità della piazza o di altro luogo pubblico, per il singolo comizio, non sia cumulativa, non contenga cioè richieste di prenotazione per più giorni, e che contenga l'indicazione del giorno, ora e località della manifestazione. E' altresì opportuno che, ove possibile, la richiesta relativa all'autorizzazione all'uso degli spazi pubblici sia fatta agli Uffici suddetti almeno due giorni prima del comizio, della manifestazione o della predisposizione della postazione e non prima dei sette giorni antecedenti la data del comizio.

In via generale, nelle situazioni che presentano problematiche che non trovano condivisa soluzione tra i rappresentanti partiti/promotori, si potrebbe procedere mediante sorteggio.

Nella richiesta dovrà essere specificato quanto di seguito:

- generalità complete del richiedente;
- copia di un documento di identità personale del richiedente in corso di validità;
- indicazione della lista;
- ruolo del richiedente in seno alla lista;
- il giorno, l'ora e la località in cui dovrà svolgersi la manifestazione;
- tipologia della manifestazione;
- recapiti del richiedente (indirizzo pec e numero telefono cellulare) per eventuali comunicazioni;

Le sopra esposte disposizioni compendiano la disciplina richiamata con circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n. 41/2026 diramate ai Comuni, rispettivamente, con prefettura Prot. 51191 del 20/4/2026, integrate con indicazioni operative funzionali al miglior svolgimento della propaganda elettorale.

**Il Commissario Straordinario
Viceprefetto Aggiunto
Giovanna Tangari**